

STATUTO

“AGENZIA NAZIONALE DISABILITÀ E LAVORO APS”

1. DENOMINAZIONE

- 1.1. In data 24 marzo 2021 è stata costituita in Roma, in via della Palombella 38, con scrittura privata, l'Associazione AGENZIA NAZIONALE DISABILITÀ E LAVORO – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
- 1.2. All'esito della riforma del Terzo Settore - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, facendo assumere alla stessa la qualifica di associazione non riconosciuta di promozione sociale secondo l'art. 35 d.lgs. 117/2017. A decorrere dalla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, la denominazione sociale sarà “AGENZIA NAZIONALE DISABILITÀ E LAVORO APS” – in breve ANDEL - inserendo nella denominazione anche l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" con l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

2. SEDE

- 2.1. L'Associazione ha sede in Roma.
- 2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

- 2.3. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 2.4. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

3. SCOPI E FINALITÀ

- 3.1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale.
- 3.2. L'Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità:
- a) promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, direttamente e/o in collaborazione e/o in convenzione con soggetti pubblici, privati e del privato sociale;
 - b) promuovere la legge n. 68 del 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" presso tutti gli stakeholder della stessa con ogni forma utile allo scopo;
 - c) favorire la costituzione di imprese sociali e cooperative sociali che operino nel settore dell'inserimento lavorativo dei disabili;
 - d) favorire e sostenere la formazione e la certificazione di figure professionali specializzate (Disability Job Supporter, Disability Manager, Mediatori 68, Promotori 68, tutor, ecc.);

- e) diffondere la presenza della figura dell'operatore di sostegno alla promozione e utilizzo della legge 68/99;
- f) favorire la conoscenza diffusa delle tematiche connesse al mercato del lavoro e al sistema di collocamento disabili;
- g) sensibilizzare, informare, formare e consigliare le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche, private e del privato sociale, in merito all'inclusione lavorativa e agli obblighi di legge relativi al collocamento dei disabili;
- h) dare vita ad una rete di confronto e cooperazione con le associazioni dei disabili per qualsiasi iniziativa volta a favorire l'integrazione lavorativa delle persone disabili;
- i) collaborare con le cooperative sociali, le associazioni imprenditoriali e le imprese ai fini della piena e diffusa applicazione degli articoli 12 bis della legge 68/1999 e 14 del D.Lgs 276/03 e per la diffusione di buone prassi;
- j) favorire la formazione al lavoro delle persone disabili, in collaborazione con agenzie formative, servizi socio-sanitari e altri soggetti che operano nel settore;
- k) progettare, realizzare e stimolare la raccolta di dati sull'inserimento lavorativo dei disabili;
- l) elaborare e proporre nelle sedi opportune, modifiche migliorative delle norme e regole che disciplinano l'inclusione lavorativa dei disabili;
- m) stimolare – anche in sede locale – gli uffici pubblici competenti con proposte organizzative che elevino l'efficacia delle politiche di inclusione

lavorativa dei disabili anche attraverso diffusione di buone prassi e nuove sperimentazioni;

- n) monitorare – anche a livello locale – la disponibilità e l’impiego delle risorse pubbliche destinate all’inclusione lavorativa, promuovendo iniziative e formulando proposte in merito;
- o) produrre materiale informativo e divulgativo e promuovere seminari, convegni ecc. sul tema dell’inclusione lavorativa dei disabili;
- p) attivare uno sportello sociale per informazioni e prime consulenze ai disabili, alle aziende, alle associazioni, ecc;

4. ATTIVITÀ

4.1. L’Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 3 che precede.

4.2. In particolare, l’Associazione persegue le finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale - di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. – di seguito elencate (rispettando le denominazioni dell’art. di legge):

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

- 4.3. L'Associazione, in osservanza del principio di cui precedente 4.1, fermo quanto stabilito nel successivo 4.2, può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza al Consiglio Direttivo.
- 4.4. Per quanto sopra, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, sia nell'ambito delle attività di interesse generale individuate al precedente 4.2, sia nell'ambito delle attività diverse, strumentali e secondarie alle attività di interesse generale, di cui al precedente art. 4.3.
- 4.5. L'Associazione, su iniziativa al Consiglio Direttivo, può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti:
- organizzare attività formative;
 - effettuare raccolte pubbliche di fondi;
 - esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi).

5. VOLONTARIATO

- 5.1. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e volontari.
- 5.2. L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.
- 5.3. In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..
- 5.4. Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.
A tale scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..
- 5.5. Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.
- 5.6. Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tale scopo, presso l'Associazione.

- 5.7. Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

6. SOCI

- 6.1. Possono aderire ed iscriversi all'Associazione tutti coloro che partecipino alle attività svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta, accettando le regole dettate dal presente Statuto. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.
- 6.2. Possono assumere la qualifica di socio anche le società regolarmente attive, le associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. nonché altresì le associazioni del Terzo Settore o associazioni senza scopo di lucro, purché tali enti giuridici non superino il cinquanta per cento del totale dei soci.
- 6.3. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
- 6.4. La quota o contributo associativo è stabilita annualmente al Consiglio Direttivo, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

7. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- 7.1. I soci hanno il diritto:

- di eleggere gli Organi sociali dell'Associazione, e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle delibere di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione e delle modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti interni;
- di esaminare i libri sociali dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 15;
- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima.

7.2. I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno, nonché dei vigenti Statuto e Regolamento di reti e organismi a cui l'Associazione è affiliata;
- a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

7.3. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

8. AMMISSIONE DEL SOCIO

- 8.1. L'ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell'aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio.
- 8.2. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione secondo le modalità da essa stabilite, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno.
- 8.3. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto all'eventuale Regolamento Interno.
- 8.4. La domanda è sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo dell'Associazione, che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata. In considerazione delle finalità e della tipologia di associazione, il Consiglio Direttivo può delegare il legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione o altro componente l'Organismo esecutivo, a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica del Consiglio Direttivo che discuterà l'ammissione alla prima seduta utile, comunque entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della domanda. L'esito negativo della determinazione o della ratifica è comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 10 giorni con le relative motivazioni. L'eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita. La decisione è inappellabile.

- 8.5. Il rinnovo dell'iscrizione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.
- 8.6. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L'elettorato attivo degli associati minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale.

9. ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 9.1. La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata misura disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'Associazione, nonché per causa di morte.
- 9.2. La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.
- 9.3. Ferme restando le previsioni dello Statuto, la misura disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:
- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti a cui l'Associazione è affiliata;
 - b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

- 9.4. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo via posta ordinaria, via posta elettronica ordinaria o certificata.
- 9.5. In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'associato in caso di recesso.
- 9.6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

10. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10.1. Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Direttore Generale;
- Il Comitato Scientifico;
- L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;

- Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

11. ASSEMBLEA DEI SOCI

- 11.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'Associazione ed è retta dal principio del voto singolo.
- 11.2. Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a misure disciplinari impeditive dell'esercizio del voto. Alla riunione è invitato a partecipare l'Organo di controllo, ove istituito. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato, mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati. Si applicano il quarto ed il quinto comma dell'art. 2372 codice civile.
- 11.3. La partecipazione alle Assemblee può avvenire in presenza o attraverso strumenti di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del partecipante.
- 11.4. L'Assemblea è competente a deliberare su:
 - l'elezione del Consiglio Direttivo ogni tre anni;
 - l'elezione del Direttore Generale, ogni tre anni;
 - la nomina ogni tre anni dei componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all'articolo 30 e all'articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;

- gli indirizzi dell'azione del Consiglio Direttivo e la verifica del relativo operato;
- l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;
- l'approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
- le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti attuativi dello Statuto;
- l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo;
- lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l'approvazione del Regolamento dei lavori assembleari, se redatto, e dei regolamenti interni;
- ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

11.5. L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Viene espressamente convenuto, tuttavia, che per le modifiche statutarie in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei soci.

11.6. Le delibere delle assemblee legittimamente costituite sono valide se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

11.7. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa. L'Assemblea deve essere altresì convocata, in via straordinaria, quando:

- il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità;

- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati;

11.8. La convocazione dell'Assemblea deve:

- avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione, a mezzo posta ordinaria, a mezzo posta elettronica o tramite posta elettronica certificata;
- essere affissa presso la sede sociale;
- indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.

11.9. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea, e di trarne copia a sue spese.

11.10. I regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordini del giorno in assemblea, nonché le modalità ed i quorum per l'eventuale approvazione.

11.11. I regolamenti disciplinano l'organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo.

12. CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composto da un minimo di 5 componenti, tra i quali vi rientrano il Presidente e il Direttore Generale.

- 12.2. L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente dell'Assemblea, determina il numero di componenti del Consiglio Direttivo e procede alla loro elezione.
- 12.3. La durata in carica dei componenti dell'organo è stabilita in tre anni.
- 12.4. Il Consiglio Direttivo si compone, con diritto di voto, dei soci eletti dall'Assemblea.
- 12.5. Il Consiglio Direttivo può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione (cd. Tesoriere). In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del/dei Vicepresidente/i. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenesse opportuno, potrà inoltre nominare un Segretario con funzioni generali, un Responsabile Organizzativo e un Responsabile Amministrativo, definendone per ognuno attribuzioni e responsabilità.
- 12.6. In presenza di soci così come previsto dall'art. 6.2 del presente Statuto, questi possono essere eletti amministratori in quota non maggioritaria.
- 12.7. Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria e di norma almeno una volta al mese. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.
- 12.8. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicepresidente vicario e, in caso d'inerzia di quest'ultimo o assenza, dal componente più anziano dell'Organo direttivo con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.
- 12.9. Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;
- redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione, ove non sia tenuto alla presentazione del bilancio consuntivo nelle forme documentali di: stato patrimoniale, conto gestionale, relazione di missione;
- redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;
- formare gruppi di lavoro o di studio su problemi specifici;
- attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;
- svolgere ogni ulteriore attività demandata alla sua competenza dai Regolamenti approvati dall'Assemblea.

12.10. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

12.11. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.4 e ove ne ricorrano i presupposti.

12.12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al

successivo art. 15.7. e sono messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

- 12.13. Possono essere candidati all'elezione nel Consiglio Direttivo tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.
- 12.14. I regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e le relative modalità di convocazione del neoeletto Consiglio Direttivo.
- 12.15. I componenti del Consiglio Direttivo assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dall'organo.
- 12.16. Qualora un componente del Consiglio Direttivo intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al Presidente di convocare entro quindici giorni il Consiglio Direttivo che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 12.17. Per iniziativa di almeno un quarto dei soci dell'Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo a condizione che:

- siano specificate le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

12.18. I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

13. PRESIDENTE

- 13.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.
- 13.2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del Presidente.
- 13.3. Sul Presidente incombe l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto, di stabilirne l'ordine del giorno e di presiederne le riunioni.
- 13.4. Il Presidente:

- può delegare, stabilmente o di volta in volta, proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti del Consiglio Direttivo;
- sottopone al Consiglio Direttivo la proposta di specifici incarichi da attribuire ai componenti;
- ricopre ogni ulteriore funzione a suo carico individuata dallo Statuto e dai regolamenti di cui al successivo art. 19.

13.5. Per iniziativa di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:

- siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- sia indicato il nome del candidato Presidente;

13.6. I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

13.7. Il responsabile dell'amministrazione (cd. Tesoriere), ove eletto:

- firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti la struttura;
- cura la gestione della contabilità e predispone quanto richiesto dall'Organo di controllo quando istituito;
- predispone ed illustra al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ove previsto, e il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto per cassa.

13.8. Il Presidente e il responsabile dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne

documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. I regolamenti stabiliscono la disciplina delle consegne.

14. DIRETTORE GENERALE

14.1. Il Direttore Generale è eletto dall'Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E' membro, di diritto, del Consiglio Direttivo.

14.2. Al Direttore Generale spettano le seguenti mansioni:

- a) elabora le linee programmatiche delle attività dell'Associazione ai fini della predisposizione dei programmi annuali e di medio termine;
- b) definisce, insieme al Presidente, i criteri organizzativi per l'Associazione e gli associati;
- c) è responsabile delle attività di formazione;
- d) predispone i contenuti culturali, scientifici e tecnici della comunicazione dell'Associazione e delle sue attività conoscitive, divulgative e di ricerca;
- e) elabora gli standard tecnici e procedurali delle attività, divulgative e di ricerca;
- f) elabora gli standard tecnici e procedurali delle attività, i modelli di protocolli e intese con soggetti esterni all'Associazione e quelli finalizzati alla costituzione di imprese sociali e cooperative, nonché ogni linea guida, istruzione o raccomandazione finalizzata a rendere omogenea sul territorio l'attività dell'Associazione;
- g) convoca e presiede il Comitato scientifico.

15. COMITATO SCIENTIFICO

- 15.1. Il Comitato scientifico è l'organo consultivo della Associazione che studia e propone soluzioni di particolare complessità ad esso deferite dal Consiglio Direttivo.

16. CONSULTE DELLA DISABILITA'-LAVORO

- 16.1. Con deliberazione del Consiglio Direttivo può essere costituito un Organismo Consultivo Nazionale della Disabilità-Lavoro in cui sono rappresentati il mondo associativo, le imprese, i sindacati, le associazioni datoriali e gli enti operanti nel campo della disabilità lavoro.
- 16.2. Con le medesime modalità possono essere costituite Consulte Territoriali della Disabilità-Lavoro.
- 16.3. Le modalità di formazione e il funzionamento di tali Consulte, nonché le caratteristiche del rapporto con l'Associazione e i suoi Organi, devono essere disciplinate da apposito Regolamento.

17. RISORSE ECONOMICHE

- 17.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, ai loro familiari e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

17.2. Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del precedente art. 4.2 e, ove la normativa lo consenta e nei limiti stabiliti da questa e dalle norme del presente Statuto, le attività diverse di cui al precedente art. 4.3.

17.3. L'Associazione è tenuta, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente, alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse

acquisite, con l'indicazione dei soggetti eroganti, per le risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

- 17.4. È fatto espresso divieto di distribuzione degli utili, avanzi, fondi o riserve anche indirette eventualmente disponibili, anche in caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

18. BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

- 18.1. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 18.2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed è formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura del Consiglio Direttivo, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3.
- 18.3. Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, il Consiglio Direttivo può predisporre, in luogo del bilancio di

cui al precedente art. 18.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3, dovrà essere annota in calce a tale rendiconto.

- 18.4. Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.
- 18.5. L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 18.6. Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i e alla pubblicazione sul proprio sito internet.
- 18.7. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:
- I. il libro dei soci;
 - II. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - III. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

IV. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;

V. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

18.8. I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
- per i libri dal n. II) al n. V): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

18.9. I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L'istante può estrarre copia, a sue spese, del libro di cui al precedente punto II). L'istante può estrarre copia, a sue spese, altresì degli altri libri sociali.

18.10. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

19. ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

- 19.1. Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.
- 19.2. I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit..
- 19.3. L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

20. SCIoglimento

- 20.1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
- 20.2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 20.3. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale o comunque ETS con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui

all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

21. DISPOSIZIONE TRANSITORIA

21.1. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

22. NORME FINALI

22.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.